

Newsletter periodica “lavoro”

n. 04 del 2 luglio 2019

In questa newsletter

1. Pubblicata in GU la legge di conversione del cd. decreto sblocca cantieri.....	3
2. Pubblicata in GU la legge di conversione del decreto "Crescita"	5
3. Istituito dall'AE il codice tributo per la compensazione del credito d'imposta del cd. Welfare di comunità.....	7
4. L'accesso ai benefici fiscali per i lavoratori impatriati.....	8
5. I chiarimenti INPS sul rapporto fra l'assegno straordinario e la domanda per quota 100.....	11
6. Imprese trasferite in procedure concorsuali non liquidatorie ed esigibilità del TFR: i chiarimenti dell'INPS.....	13

1. Pubblicata in GU la legge di conversione del cd. decreto sblocca cantieri

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2019, n. 140 la Legge 14 giugno 2019, n. 55, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”.

Di seguito, alcune novità in tema di contratti pubblici:

- per gli anni 2019 e 2020 è stato stabilito che **i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria** possono essere affidati, con eccezioni, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso;
- per gli interventi ex art. 216, comma 1-bis, D.Lgs. n. 50/2016, le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore **qualora non superino del 50% il valore del progetto approvato**; in caso contrario sono approvate dal CIPE;
- **nelle gare di importo compreso tra € 40.000 ed € 150.000** per i lavori, o fino alle soglie comunitarie (€ 221.000) per i servizi e le forniture si procederà con affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di

almeno 3 preventivi per i lavori;

- **nelle gare di importo compreso tra € 150.000 ed € 350.000** si procederà con procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici;
- **per gli affidamenti di importo compreso tra € 350.000 ed € 1.000.000**, si utilizzerà la procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 15 operatori economici;
- **per importi superiori ad € 1.000.000** per i lavori, o alle soglie comunitarie per i servizi e le forniture, si dovrà ricorrere alle procedure ordinarie.

2. Pubblicata in GU la legge di conversione del decreto "Crescita"

In Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019, è stata pubblicata la Legge 28 giugno 2019, n. 58, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi".

Di seguito, le novità più rilevanti in ambito lavoristico introdotte in sede di conversione del D.L. n. 34/2019:

- **revisione delle tariffe INAIL** - diventa strutturale il taglio dei contributi Inail, ma a partire dal 2023 e saltando un anno (il 2022). La normativa attuale prevede già la revisione delle tariffe dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per gli anni 2019-2021. La modifica conferma la norma in vigore e aggiunge che il taglio della quota dovuta entrerà a regime a partire dal 2023; resta quindi scoperto un anno: il 2022;
- **"scivolo pensioni"** e contratto di espansione - previsione, in via sperimentale per il 2019 e 2020, di tale nuovo strumento contrattuale per le imprese con più di 1.000 dipendenti che hanno in atto processi di reindustrializzazione e riorganizzazione;
- riaperti i termini per la **rottamazione delle cartelle inviate dal fisco e al saldo e stralcio, con nuova scadenza fissata al 31 luglio 2019**. Versando le imposte o contributi dovuti sarà possibile rimettersi in regola, senza dover pagare sanzioni e interessi. Con il saldo e stralcio, invece, sarà possibile fare pace con il fisco pagando solo una quota delle somme dovute; la misura potrà essere utilizzata solo da chi è in difficoltà

economica (con un Isee fino ad € 20.000).

- **nuovo incentivo per l'assunzione di giovani diplomati** - le aziende che contribuiscono con erogazioni liberali al finanziamento di laboratori professionalizzanti per lo sviluppo delle competenze o di laboratori e ambienti di apprendimento innovativi per l'utilizzo delle tecnologie e all'acquisto di attrezzature e dispositivi hardware e software per la didattica possono godere di incentivo contributivo se assumono, con contratto a tempo indeterminato, giovani diplomati provenienti dalle medesime strutture scolastiche;
- previsto un **bonus per il rientro dei cervelli** (che comprende anche gli sportivi professionisti). La misura prevede uno sconto del 50% sul reddito complessivo (mentre la norma generale esclude dalla tassazione, per i cervelli che rientrano in Italia, il 70% del reddito). In cambio, i soggetti che accettano di tornare nel Belpaese a condizioni fiscali agevolate dovranno versare un contributo pari allo 0,5% della base imponibile. Le entrate saranno destinate al "potenziamento dei settori giovanili";
- **incentivo occupazione Sviluppo SUD** - stanziamento di risorse aggiuntive pari a 200 milioni di euro per garantire la copertura necessaria ad estendere anche al primo quadrimestre del 2019 la possibilità di fruire del cd. Bonus Sud.

3. Istituito dall'AE il codice tributo per la compensazione del credito d'imposta del cd. Welfare di comunità

L'Agenzia delle Entrate - con Risoluzione del 18 giugno 2019, n. 60 - ha reso noto d'aver istituito il **codice tributo "6902"** per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta a favore delle fondazioni ex D.Lgs. n. 153/1999, per la **promozione del welfare di comunità** ex art. 1, comma 201, legge n. 205/2017.

Al riguardo, si ricorda che la legge di bilancio 2018 riconosce alle fondazioni un contributo sotto forma di credito d'imposta, pari al 65% delle erogazioni effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, relativamente ai progetti finalizzati alla promozione del welfare di comunità.

4. L'accesso ai benefici fiscali per i lavoratori impatriati

L'Agenzia delle Entrate - con risposta ad Interpello n. 204/2019 - ha riepilogato gli elementi distintivi del **regime speciale per i lavoratori impatriati**, anche alla luce delle novità introdotte dal decreto "Crescita" (art. 5, comma 1, D.L. n. 34/2019, in vigore dal 1° maggio 2019).

Com'è noto, la normativa sul "regime speciale per lavoratori impatriati" è stata emanata al fine di **incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni e favorire lo sviluppo tecnologico, scientifico e culturale del nostro paese.**

I redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50% (l'agevolazione è temporanea, applicabile per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia, e per i quattro periodi di imposta successivi).

Il criterio di determinazione del reddito si applica anche ai cittadini dell'Unione europea che:

- sono in possesso di un titolo di laurea e hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più;
- hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

Tra l'altro il soggetto non deve essere stato residente in Italia per un periodo minimo precedente all'impatrio. Considerato che si prevede un periodo minimo di lavoro all'estero di due anni, è stato già ritenuto che la residenza all'estero per almeno due periodi d'imposta costituisca il periodo minimo sufficiente ad integrare il requisito della non residenza nel territorio dello Stato e a consentire, pertanto, l'accesso al regime agevolativo.

Il D.L. n. 34/2019 ha novellato la norma istitutiva dell'istituto in commento: tali modifiche trovano applicazione "a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto" e, pertanto, **per i soggetti che acquisiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato dal periodo d'imposta 2020.**

Al riguardo, si dispone che i cittadini italiani **non iscritti all'AIRE** rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai **benefici fiscali** purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

Con riferimento ai periodi d'imposta per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili o oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio nonché per i periodi d'imposta per i quali non sono decorsi i termini, ai cittadini italiani **non iscritti all'AIRE rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019** spettano i benefici fiscali, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

La ratio della norma è volta a valorizzare, per i soggetti che non risultano iscritti all'AIRE, la possibilità di comprovare il periodo di residenza all'estero sulla base

delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, e pertanto, la stessa può trovare applicazione anche per i contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia già nel 2019.

5. I chiarimenti INPS sul rapporto fra l'assegno straordinario e la domanda per quota 100

L'INPS - con Messaggio n. 2251/2019 - ha ricordato che le prestazioni dei Fondi di solidarietà e di accompagnamento alla pensione, aventi decorrenza entro il 1° gennaio 2019, continuano a essere erogate fino alla scadenza prevista in base alle norme tempo per tempo vigenti al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Il biennio 2021-2022 non prevede incrementi dell'età pensionabile rispetto al biennio precedente, mentre **l'incremento della speranza di vita** sarà di:

- tre mesi per il biennio 2023-2024,
- tre mesi per il biennio 2025-2026.

Spetterà, comunque, ad un decreto direttoriale fissare in via definitiva l'età pensionabile ovvero l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento della pensione anticipata (tale provvedimento modificherà, pertanto, i requisiti pensionistici a partire dal 1° gennaio 2021 che potranno differire da quelli attualmente previsti).

Il titolare di prestazione di accompagnamento alla pensione ex lege n. 92/2012 (ovvero, di assegno straordinario ex D.Lgs. n. 148/2015) può, avendone i prescritti requisiti, anticipare la scadenza della predetta prestazione presentando domanda di pensione anticipata quota 100, anche se la domanda di prestazione di accompagnamento o di assegno straordinario era finalizzata alla pensione anticipata o alla pensione di vecchiaia.

Analogamente, il titolare di assegno straordinario o di prestazione ex art. 4, legge n. 92/2012, può inoltrare la domanda di pensione anticipata ordinaria

chiedendo specificatamente con apposita dichiarazione di volersi avvalere dei requisiti di accesso previsti dalla nuova normativa in materia di pensione anticipata, ex D.L. n. 4/2019.

6. Imprese trasferite in procedure concorsuali non liquidatorie ed esigibilità del TFR: i chiarimenti dell'INPS

L'INPS - con Messaggio n. 2272/2019 - ha precisato che in caso di trasferimento di **aziende poste in amministrazione straordinaria** con continuazione dell'esercizio di impresa, nonché di aziende per le quali sia stata aperta una procedura di concordato preventivo, il TFR maturato dal lavoratore nei confronti del cedente deve considerarsi esigibile al momento del trasferimento.

L'Istituto ha, poi, ribadito che - in ipotesi di trasferimento di azienda cedente in bonis - il **Fondo di garanzia** può intervenire per l'intero importo maturato ma soltanto in caso di insolvenza del datore di lavoro cessionario, anche ove il lavoratore abbia rinunciato a tale solidarietà con accordo privato.

Nel caso di affitto dell'azienda del fallito, invece, il TFR può essere considerato esigibile al momento del trasferimento (non più alla scadenza dell'affitto).

Infine, in caso di fallimento di una delle parti (cedente o cessionario) nel corso dell'esecuzione di un contratto di affitto d'azienda stipulato quando le imprese erano in bonis, l'INPS ha ricordato che la legge fallimentare dispone che, non essendo il fallimento di uno dei contraenti causa di scioglimento del contratto, quest'ultimo prosegue, salva la possibilità di recedere entro 60 giorni.

Pertanto, non verificandosi l'automatica retrocessione dei lavoratori passati alle dipendenze del cessionario, le domande di liquidazione del Tfr non sono accoglibili.

Inoltre, conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza e dal Codice della crisi d'impresa, **l'eventuale retrocessione dell'azienda al fallimento non comporta l'assunzione dei debiti maturati durante l'affitto.**